

Decreto calendario venatorio

4 giugno 2010

Art. 1

L'annata venatoria 2010/2011 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Per l'annata 2010/2011, il prelievo venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale è vietato prima del 14 novembre 2010, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

Art. 1

Negli ambiti di cui al piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1° settembre al 31 ottobre 2010 incluso: uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1° settembre al 12 dicembre 2010: uccelli: Merlo (*Turdus merula*);

c) dal 1° settembre al 12 gennaio 2011 incluso: uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

d) dal 4 settembre al 15 dicembre 2010 incluso: mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

e) dal 19 settembre al 29 novembre 2010 incluso: uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*).

f) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:

uccelli: - Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), fischione

(*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*) ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

- Fagiano (*Phasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro-venatorie. mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2010.

g) dal 10 ottobre al 21 novembre 2010 incluso: mammiferi: lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Nell'A.T.C. CT1 l'attività venatoria alla lepre italiana è consentita soltanto nei comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;

Nell'A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

h) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso: uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);

i) dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso: mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

L'attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente. La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.

Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.

l) dal 1° novembre 2010 al 15 gennaio 2011 incluso: uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*). Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i

transiti mattutini e serali. Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 l'esercizio venatorio sottoforma di caccia vagante è consentito soltanto con l'ausilio dei cani da ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed al cinghiale, per le quali possono essere utilizzati le altre razze (da cerca, seguita, tana e loro meticci).

Art. 2

a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica). Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino. Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario: n. 16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010; n. 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo.

b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

Art. 3

Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dal 10 ottobre 2010. Nell'isola di Capo Passero l'esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15 novembre 2010. Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni:

Art. 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*), fatte salve, limitatamente alla pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di

quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori, fino alla definizione dei corridoi di migrazione da individuare e definire entro l'emanazione del calendario venatorio 2011/2012, l'esercizio venatorio è vietato prima del 14 novembre 2010, con l'eccezione della caccia agli ungulati:

ITA090014: Saline di Augusta

ITA090013: Saline di Priolo

ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane

ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce

ITA070003: La Gurna

ITA060002: Lago di Pergusa

ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre

ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre

ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina

ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino

SELVAGGINA MIGRATORIA	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
quaglia	4 con il tetto massimo di 40 capi annui
beccaccia	2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora	10
Allodola, alzavola, gallinella d'acqua, folaga	10
beccaccino, codone, fischione, germano reale, mestolone, moriglione e pavoncella	5
canapiglia	1 con il tetto massimo di 4 capi annui
moretta	1 con il tetto massimo di 2 capi annui

SELVAGGINA STANZIALE	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
Coniglio selvatico	3
lepre italiana	1 con il tetto massimo di 2 capi annui

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa. Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.

Nelle ZPS l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è vietata prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, in adempimento all'art. 5 lett. h) del D.M. del 17 ottobre 2007 e succ. mod. ed integ.

Art. 7

Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dall'11 settembre al 31 ottobre 2010 incluso. Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4 novembre

2010 incluso in tutto il territorio, ad esclusione dei comuni di Cianciana (AG1) e Licata (AG2). Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dal 4 settembre al 28 novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei comuni di Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2). Negli anfratti lavici l'uso del furetto è consentito dal 4 settembre al 15 dicembre 2010. Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani è consentito dal 4 settembre all'11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala dove è vietato.

Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dal 4 settembre al 7 novembre 2010 incluso. L'uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 8

L'uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è consentito a partire dal 4 settembre 2010; prima di tale data è consentito soltanto l'utilizzo di cani di razza da ferma e/o da riporto e, comunque, per l'esclusiva funzione del riporto.

Art. 9

La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

– possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;

– le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

- 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
- 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
- 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;

– la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

– tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

– i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 10

Per la stagione venatoria 2010/2011 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

- 1) località "Bacino lago Arancio", ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
- 2) località "Castellaccio", ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (c.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
- 3) area resa libera a seguito della ripermimetrazione dell'A.F.V. "Mandra di Piano", che confina a nord-ovest con l'A.F.V. "Mandra di Piano" ed a sud-est con l'Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica "Scala";
- 4) area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
- 5) parco naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
- 6) parco naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1);
- 7) comune di Giardini Naxos - "Foce dell'Alcantara";
- 8) comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
- 9) comune di Forza d'Agrò (ME2) – zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
- 10) Invaso "Diga Rubino" – località Margi, ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1);
- 11) "Pantano Leone", ricadente nel territorio del comune di Campobello di Mazara (TP2).

Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.


Si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni. Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia. L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.

Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento.

Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.





Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani"(AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona"(AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
- 2) ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG2), c/da Ficuzza;
- 3) ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (AG2), c/da Ciniè Carratello;
- 5) ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Villanova;
- 6) ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Giardinello".

d) Zone del demanio forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" (CL1);
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
- 2) Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1), c/da Mandra di Mezzo;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Campofranco (CL1), c/da Chiartasi.

d) Zone cinologiche di tipo "A":

- 1) ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), c/de Avvento, Buccheri, Persico.

e) Zone del Demanio forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 33/97.

- 1) Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL1).

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), c/da Mattarello;
- 2) "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2), c/da Olivo;

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);
- 2) A.F.V. "Cardinale", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "San Martino Cicuti", ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa"(CT1);

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci"; Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro.

e) Zone del Demanio Forestale.

f) Fondi chiusi.

g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 3) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
- 2) A.A.V. "Lavina", ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.A.V. "D'Angelo Adele", ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2);
- 6) A.A.V. "Russa", ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" (EN2);
- 6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna.

e) Zone cinologiche di tipo "A": Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico venatoria "Scippa";

f) Zone del Demanio forestale.

g) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
- 2) A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1);
- 3) A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 4) A.F.V. "Sciara Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 5) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
- 6) A.F.V. "La Sughereta", ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
- 7) A.F.V. "Monaco", ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 8) A.F.V. "Bontà di Sicilia", ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1);
- 9) A.F.V. "Tremurli", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1);
- 2) A.A.V. "Crisaffe", ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1)
- 3) A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);

- 4) A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 5) A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2);
- 6) A.A.V. "Montagna Gebbia Robbiato", ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina (EN 2);
- 7) A.A.V. "Cacchiamo", ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2);
- 8) A.A.V. "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

"Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2); "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiusedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandràzzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1), c/da S. Elia;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Mandanici (ME2), c/da S. Leo;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Rometta (ME2), c/de Mandarani P. Ferrà;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto.
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Caronia, c/da Sorba.

e) Zone del Demanio forestale.

f) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Ruggirà Comunelli", ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 2) A.F.V. "Casazza", ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1);
- 3) A.F.V. "Cirrito" parte ricadente nel territorio del Comune di Pettineo (ME1);

Aziende agro-venatorie:

- 4) A.A.V. "Feudo D'Oliveri", ricadente nel territorio del Comune di Oliveri (ME2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) "Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);
- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);
- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Monte Carcaci" (PA1);
- 11) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (PA1);
- 12) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (PA1);
- 13) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 14) "Montepellegrino" (PA1);
- 15) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 16) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 17) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 18) "Serre di Ciminna" (PA2);
- 19) "Isola di Ustica" (PA3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Società Agricola La Cannavera";
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1), c/da Scala delle Femmine;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;
- 8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";
- 9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), c/da Sannita;
- 10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;
- 11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;
- 12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
- 13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa;
- 14) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;
- 15) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2) c/da san Leonardo;
- 16) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;
- 17) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

f) Zone del Demanio forestale.

g) Fondi chiusi.

h) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 33/97:

1) Azienda Agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del Comune di Sclafani Bagni (PA2).

i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;
- 2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;
- 3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;
- 4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- 2) A.F.V. "Corvo Rajnò Pintorna", ricadente nel territorio del Comune di Geraci Siculo (PA2);
- 3) A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2);
- 4) A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2);
- 5) A.F.V. "Sciara, Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 6) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 7) A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2);
- 8) A.F.V. "Maganoe" ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1);
- A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2);
- 3) A.A.V. "Società Agricola La Cannavera", ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1);
- 4) A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
- 5) A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2).
- 6) A.A.V. "Fucilino – Polizzello" parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2).

b) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Montesano";
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.

c) Zone del demanio forestale.

d) Fondi chiusi.

e) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del Comune di Giarratana (RG1), c/da Donna Scala.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) A.F.V. “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. “Montesano”, ricadente nel territorio dei Comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Pantalica, Valle dell’ Anapo e T. Cavagrande” (SR1);
- 2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);
- 3) “Grotta Palombara” (SR1);
- 4) “Saline di Priolo” (SR1);
- 5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
- 6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
- 7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
- 8) “Grotta Monello” (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) “Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Rosolini (SR2), c/da Carbonarella;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2), c/da Murro di Porco;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

d) Zone del Demanio Forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) “Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Sfinita.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. “Casale”, ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1);
- 2) A.F.V. “Lannito - Luogo Petrone”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2);
- 3) A.F.V. “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) A.F.V. “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);

Aziende agro-venatorie:

- 5) A.A.V. “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2);
- 6) A.A.V. “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
- 2) “Zingaro” (TP1);
- 3) “Saline di Trapani” (TP1);
- 4) “Monte Cofano” (TP1);
- 5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
- 6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);

- 7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
 - 8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);
 - 9) “Isola di Pantelleria” (TP4).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo “B”:

- 1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;
- 2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiaro;
- 3) Ricadente nel territorio del Comune di Petrosino (TP2), c/da Ferla;
- 4) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2), c/da SS. Trinità, all’interno dell’azienda agro-venatoria;
- 5) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da Rampigallo;
- 6) Ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP2), c/da Volpara Bartolotta;
- 7) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.

d) Zone del demanio forestale regionale e comunale.

e) Fondi chiusi.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2);
- 2) A.A.V. “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n. 33 “*tutte le zone comunque sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio*”.

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali, unità operative del servizio XI del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura.